

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 26/10/2018

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere in possesso di un buono postale fruttifero serie "Q/P" n. 003.952 emesso il 12/1/1987, di importo pari a L. 1.000.000.

Ha inoltre riferito di aver appreso solo nel 2018, dall'intermediario resistente, dell'intervenuta modifica dei rendimenti dei buoni postali ad opera del D.M. 13/06/1986 ma di aver rilevato che il timbro apposto sul buono oggetto di ricorso reca la modifica dei rendimenti solo sino al ventesimo anno. Il ricorrente pertanto, dopo aver infruttuosamente esperito la fase di reclamo, chiede il riconoscimento degli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno secondo le condizioni riportate dal buono in suo possesso e pertanto il diritto all'applicazione di un rendimento di Lire 258.150 *"per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30mo anno successivo a quello di emissione"*, per un importo complessivo, comprensivo di interessi capitalizzati annualmente al netto della ritenuta di imposta, di € 10.528,79.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha confermato che il ricorrente è titolare del suddetto buono fruttifero postale, ribadendo la correttezza del proprio operato in relazione al medesimo, anche con particolare riferimento agli interessi maturati nel periodo successivo al ventesimo anno. In particolare ed in estrema sintesi – dovendosi trattare la questione più diffusamente nel prosieguo della motivazione – l'intermediario resistente ha richiamato l'art. 5 del D.M. 13/06/1986, a mente del quale *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", (..), i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",*

l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"; ha inoltre rilevato che, conformemente al citato D.M. del 13/06/1986, istitutivo della "serie ordinaria Q", nel caso di specie risulta correttamente apposto, sia sul fronte sia sul retro dei titoli, un timbro riportante i rendimenti modificati, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un buono fruttifero postale, serie "Q/P", emesso il 12/1/1987, prodotto in atti in copia fronte/retro, per il quale egli richiede la corresponsione degli interessi dal 21° al 30° anno, osservando che il timbro apposto sul retro non specifica i rendimenti successivi al 20° anno.

Il ricorso è fondato.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: *"I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"]].*

Se dunque – come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si rinvia soprattutto alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) – la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito ad un buono fruttifero postale della serie "Q/P" emesso il 12/1/1987, cioè dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

In particolare, al ricorrente è stato fatto sottoscrivere un buono precedentemente appartenente alla serie "P", integrato sul fronte con la corretta dicitura "serie Q/P" e sul retro con un timbro che contempla la misura del nuovo tasso di interesse modificato solo fino al 20° anno.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che *"(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le*

condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale dello stesso. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo i tassi di rendimento originariamente previsti, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo applicabile.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA